

## **Allegato. 2**

**D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 .**

**Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.**

### **5. Disposizioni in materia di previdenza complementare.**

1. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'*art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103*, convertito, con modificazioni, nella *legge 1° giugno 1991, n. 166*, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.

3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.

4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. [Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'*art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, vengono determinate: a) le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1; b) la parte del contributo di solidarietà di cui al *comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103*, convertito, con modificazioni, nella *legge 1° giugno 1991, n. 166*, che deve essere destinata al finanziamento del Fondo] <sup>(10)</sup>.

6. [A partire dal 1° gennaio 1993, se necessario, si procederà all'elevazione della misura del contributo medesimo, in relazione alle esigenze di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1] <sup>(11)</sup>.

(10) Comma abrogato dall'*art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005*, come modificato dal *comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(11) Comma abrogato dall'*art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005*, come modificato dal *comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.